

CAPITOLO II.
SERVITU' STABILITA DALLA LEGGE
PER PUBBLICA UTILITÀ.

PRELIMINARI.

(*Dottrina*).

SOMMARIO.

164. Servitù per pubblica utilità: scopo della legge.
165. Servitù per privata utilità: da che hanno origine.
166. Servitù pubbliche: non vi si può rinunciare; alle private, sì.

164. L'articolo 533 del Codice civile è conseguenza della definizione della parola *servitù*, la quale importa un carico sopra un fondo per pubblica o privata utilità, e quindi la legge nell'imporre la servitù non ha altro scopo che questo.

Tutto ciò che riguarda la prima specie delle servitù (marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, strade e altre opere pubbliche, come pubbliche cisterne, pozzi, cimiteri, fogne, fortezze, ecc.) viene determinato da leggi e regolamenti speciali, che noi abbiamo già ricordato al n. 25.

165. Le servitù per utilità privata hanno origine dallo stato di vicinanza delle proprietà particolari. La legge assoggetta i proprietari, l'uno verso l'altro, a differenti obbligazioni per l'esercizio ed esplicamento della proprietà, informandosi ai principii di equità naturale e cercando di compensare gli svantaggi coi vantaggi per rendere il meno possibile onerose le gravezze.

Alcune di tali obbligazioni sono regolate dalle leggi sulla polizia campestre o rurale, e le altre sono regolate dal Codice e riflettono i muri e i fossi comuni, il diritto di appoggio, il prospetto sul fondo del vicino, lo stillicidio, il diritto di passaggio, ecc.

Il FRANCILLO ricorda che nelle provincie napoletane esisteva la Prammatica *De Monialibus*, in forza della quale si proibiva ai privati di tener finestre o vedute qualsiasi prospicienti nei mo-

nasteri, ancorchè intercedesse una strada pubblica, obbligandosi i proprietari, che si fossero trovati in queste condizioni, ad interrompere la veduta con ventaglio di ferro, il quale peraltro non toglieva il lume e lasciava libera la veduta dall'altro lato.

166. Non è permesso di rinunciare alle servitù che riguardano il pubblico interesse; mentre è l'opposto di quelle private, essendo ognuno libero di abbandonarle.

Ed ora diremo che nelle servitù stabilite dalla legge per pubblica utilità vi si comprende principalmente ¹ il divieto di far costruzioni ad una certa distanza dal margine dei fiumi, dalle piazze forti, nella zona di frontiera del Regno, vicino a boschi ed a Foreste dello Stato, a cimiteri, e nella linea delle dogane, e il divieto di aprire, senza autorizzazione, una cava od una miniera.

SEZIONE PRIMA.

Sentieri di allaggio.

(*Dottrina*).

SOMMARIO.

167. Servitù della via alzaia secondo la legislazione francese, belga e italiana.

167. In Francia e nel Belgio nessuna costruzione, ricostruzione, piantagione o chiusura può essere fatta a meno di trenta piedi (nove metri e ventiquattro centimetri) dalla sponda di un fiume o riviera navigabili od atti alla fluitazione, dalla parte in cui si fa l'allaggio; ed a meno di dieci piedi (tre metri e ventiquattro centimetri) dall'altra parte (Ordinanza reale emanata nell'agosto 1669). Ogni proprietario di fondi confinanti colle riviere e coi rivi atti alla fluitazione *a rischio e pericolo* è tenuto a lasciare lungo le sponde quattro piedi (un metro e tre decimetri) pel passaggio degli addetti alla condotta dei legnami che si fanno fluitare (Decreto del Direttorio, 13 nevoso, an. V).

I proprietari non possono fare veruna piantagione, nè costruzione o ricostruzione sul terreno gravato dalla servitù. Se piantano o costruiscono coll'autorizzazione dell'autorità amministrativa od almeno col suo consenso, non ne risulta per essi

¹ V. anche il Capitolo I.

nessun diritto, e l'autorizzazione che loro è stata data è sempre revocabile: questa non è, in certo modo, che una tolleranza; così, in caso di espropriazione per causa di utilità pubblica, non si tiene verun conto ai costeggianti espropriati del valore di tali costruzioni o piantagioni (Sentenza della Corte d'Appello di Gand, 17 luglio 1869; *Pas.*, 1870, II, 52).

In Italia la legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F, stabilisce che i beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

In Francia e nel Belgio dicesi strada o sentiero d'allaggio. L'allaggio è l'azione di alare o tirare con una corda un bastimento per un fiume od un canale, colla forza di uomini o di cavalli.

Il FANFANI nel suo *Vocabolario della lingua italiana* (Firenze, 1881) non ha nè allaggio, nè restara: ha solo alzaia, alzaio, alzana. Vedi anche i nostri *Regolamenti edilizii* con speciale riguardo all'allineamento.

Dove la larghezza della via alzaia non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a cinque metri. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio di uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

Nel caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, Alleg. F, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizzi legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del Prefetto.

Gli art. 168 e 169 della legge suddetta enumerano i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sui

loro alvei, sulle loro sponde e difese, come pure le opere e gli atti che non si possono eseguire se non con ispeciale permesso del Prefetto e sotto la osservanza delle condizioni da esso imposte.

(*Giurisprudenza*).

SOMMARIO.

168. Servitù della via alzaia: fiume; obbligo dei proprietari di tagliare le canne.
 169. Qualità di cosa pubblica attribuita dalla legge ai fiumi e torrenti: fondamento, ecc.; fiumi navigabili o no; sono tutti dichiarati di proprietà pubblica; derivazione di acque; è permessa purchè non si nuoccia all'uso pubblico.
 170. Correnti d'acqua defluenti da alture non alimentanti fiumi o canali atti al trasporto: per diritto romano non appartenevano ad alcuno, ecc.
 171. Proprietario di un fondo contiguo ad un fiume: diritto di farvi i lavori che crede utili; limitazioni; diritti dell'autorità amministrativa.
 172. Muro destinato a servire d'argine ad un fiume o torrente: continua ad appartenere al proprietario di prima, quantunque sia stato unito ad altro argine.

168. I proprietari di beni laterali ai fiumi navigabili devono, per effetto della servitù della via alzaia imposta dall'art. 144 della legge sui lavori pubblici, far tagliare le canne e piante anche se spontaneamente nate (L. sui lavori pubblici, art. 144 e 374).

L'inadempimento di tale obbligo costituisce contravvenzione punibile a norma dell'art. 374 della detta legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 27 novembre 1886; ric. Guerrazzi).

OSSERVAZIONI.

La servitù della *via alzaia*, osserva il Cons. Salucci nel *Foro it.*, 1887, imposta dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, in tutti i fiumi, laghi e canali naturali (art. 141 della legge) navigabili fino allora, o che venissero dichiarati adatti alla navigazione con regio decreto (art. 142), trovati definita e determinata anche nel suo pratico esercizio nell'art. 144, il quale ne stabilisce la larghezza in metri 5, se non è fissata altrimenti da regolamenti e consuetudini vigenti, ed aggrava i rivieraschi dell'onere di *lasciar libera la sponda fino al fiume* da ogni ingombro od ostacolo al passaggio di uomini e di bestie da tiro, rimanendo a carico dello Stato (detto art. 144) *le opere di adattamento e di conservazione* del piano stradale, mentre i guasti provenienti dal fatto del proprietario saranno riparati a sue spese.

Così dispone la legge senza far parola di alcuna indennità per la costituzione, nè per l'aggravio di questa *servitù legale*. Essa contiene un ordine preciso per i proprietari di *lasciar libera da ogni ingombro la via*; e si sa che ad ogni

ordine della legge corrisponde una sanzione penale, affinchè non resti illusorio, ed il cittadino oscitante od ostile non sia incoraggiato a deluderlo.

E l'ordine e la relativa sanzione penale rimangono giustificati dalla ragione della legge. Infatti la navigazione fluviale interessando il commercio e l'industria rende necessario il concorso dei proprietari frontisti al fiume, che attesa la situazione dei loro beni sono soggetti alla servitù *legale della servitù alzaia* regolata dalle norme suesposte, cioè dalle condizioni previste nella legge speciale, e non dalle regole comuni che applicansi anche alle servitù per *vantaggio pubblico*, ma non a quelle per *utilità pubblica*, per le quali, attesa la prevalenza del bene sociale all'interesse privato, venne derogato al principio dell'art. 438 del Cod. civ. e 29 dello Statuto del regno.

Quindi è che per esplicito disposto dell'art. 533 del Cod. civ., le servitù riguardanti il *corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto*, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche, si considerano stabilite *per utilità pubblica*, restando così determinato il loro modo di essere, l'esercizio ed uso dalle leggi e dai particolari relativi regolamenti. E questo ripete l'art. 46 della legge speciale sulle *espropriazioni*, il cui concetto, sebbene mutata la locuzione del progetto PISANELLI, letteralmente esclusivo d'indennizzo per le servitù sui fiumi navigabili, non può essere disputato.

In conseguenza, se congiuntamente alla servitù il rivierasco deve fare un *quid* necessario all'attuazione e continuato esercizio della *via alzaia*, non può sottrarsi a quest'obbligo come esorbitante la restrizione legale del diritto di proprietà od eccedente il carattere della servitù consistente *in patiendo*, e lo Stato ha diritto di procedere a danno e spese del proprietario a rimuovere l'ostacolo vecchio o nuovo che sia, od a denunziare la contravvenzione ai termini degli art. 144, 374, 378 della legge speciale sui lavori pubblici.

Anche in tema di servitù prediale, stabilita dalla legge per utile privato, si verifica una restrizione di proprietà senza compenso, come nel caso dei muri comuni, delle distanze e dell'obbligo di fare mantenere ponti per accedere ai fondi propri, perchè non si consuma una espropriazione nel senso dell'art. 438 del cod. civ., come per le strade ferrate e servitù militari, e nelle altre ipotesi contemplate all'art. 124 della legge sui lavori pubblici. La quale, quando volle accordare le indennità, lo disse, come all'art. 161, mentre col 144 ingiunse un ordine sottoponendo il trasgressore ad una pena, se sembrasse opportuno al capo della provincia. E bene avvisò la legge, perchè la vita sociale impone dei doveri quanto attribuisce diritti, che si vorrebbero (esagerandoli) far prevalere al pubblico bene; e siccome lo Stato provvede alle spese di adattamento della *via alzaia*, al mantenimento degli argini ed alla difesa dei terreni adiacenti, compensa così i proprietari dell'aggravio del taglio delle piante, vetrici, e canne rinascenti, delle quali non vuol torre il frutto cui spetta.

L'onere modera il godimento della proprietà, ma non la tocca. Ecco perchè il fatto proibitivo od ingiuntivo, non che essere senza compenso, può assumere ed assume, in caso di inadempimento, il carattere di una trasgressione, come ogni altra omissione od azione negativa elevata a contravvenzione punibile.

E come si può intendere e spiegare questa resistenza e querimonia privata, concepibili, forse scusabili, solo quando la legge fosse senza esempio o nuova per le provincie italiane e specialmente in Toscana! Ogni Stato, da tempo, ha le sue discipline sulla navigazione fluviale. In Piemonte ogni impedimento alla libera

navigazione del Po si puniva con scudi 100 e coi danni, ed i barcajoli dovevano tenere il solito corso senza deviare sotto pena di 24 scudi d'oro secondo l'articolo 103 del regolamento annesso alle reali patenti 29 maggio 1817, e le sponde dei fiumi navigabili dovevano lasciarsi libere per lo spazio di cinque metri da un canto e dall'altro (art. 104 del detto regolamento). Ed in Toscana la servitù è antica quanto il bisogno della navigazione dell'Arno, riuscita tanto proficua al piccolo commercio ed ai più vicini trasporti.

Bandi ed editi del secolo scorso, adattata che fu la *via alzaia*, ingiunsero ai più ossequenti cittadini d'allora, il taglio in epoche determinate delle piante e canne sotto pena di rimuovere l'ingombro a spese e danno del frontista oscitante od ostile all'ordine.

In che consiste adunque la differenza? Che allora erasi pronubi alla legge, e contenti del poco frutto delle canne. Oggi si studia di eluderla, preferendo una indennità a quel reddito, e si esagera il peso di mandare ogni tanto sull'argine il bifolco a tagliare rami e canne per lasciar modo al passaggio ed al maneggio delle funi alzaie, che, ingombrando il terreno, defaticano gli alzaioi, rimanendo inceppate o legate fra le piante in modo che la trazione riesce più disagiosa e difficile.

Ed i provvedimenti anteriori al regolamento di polizia Toscano del 1853 rimasero in vigore per il disposto dell'art. 6 del decreto 20 giugno 1853, col quale venne pubblicato il regolamento stesso, in cui si legge: «resteranno in vigore le leggi ed i regolamenti anteriori che contengono provvedimenti speciali... o che contemplano fiumi, fossi od altri corsi d'acqua»; e sarebbero tuttavia in vigore se la legge del 1865 sui lavori pubblici, all'art. 380, non avesse dichiarato «abrogate le leggi e i regolamenti vigenti nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge», soggiungendo: «sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce», come vi si riferì all'art. 168, lett. f, riguardante la distanza delle piantagioni, costruzioni e scavi dal piede degli argini dei fiumi e torrenti per il corso regolare delle acque pubbliche.

Perciò bene ed opportunamente il prefetto di Firenze richiamò per il primo gennaio 1885 alla perfetta osservanza l'art. 144 della legge del 1865 a riguardo della *via alzaia sull'Arno*, e la Cassazione esattamente interpretava il detto articolo 144 in relazione al 374 e 378 decidendo essersi giustamente applicata la pena dell'ammenda a chi vorrebbe lo Stato tutore, amministratore, ricco indennizzatore sempre ed in ogni caso, non sagace e provvido direttore della cosa pubblica e dei generali interessi sociali, più specialmente di quelli che accrescono i guadagni procurando e moltiplicando le occasioni e le sorgenti del lavoro a chi di lavoro deve onestamente vivere.

Conformemente, del resto, la Cassazione stessa decise sui ricorsi Guicciardini e Coppi, con posteriore sentenza 29 dicembre 1886.

169. La qualità di cosa pubblica, o demaniale, attribuita dalla legge (articolo 420 del Cod. civ. Albertino, affine all'articolo 427 di quello vigente), ai fiumi ed ai torrenti, ha il suo fondamento nella loro destinazione ad un pubblico uso. Cessata questa destinazione, sia per causa naturale, sia per fatto dell'uomo, l'alveo abbandonato dalle acque è restituito al dominio privato.

La disposizione del regolamento 29 maggio 1817, secondo la quale, se un Comune od un privato ha ottenuto il permesso di fare dei lavori d'inalveazione o di variazione nel corso di un fiume, acquista la proprietà dell'alveo abbandonato, si applica per identità di ragione al caso che l'abbandono sia conseguenza di lavori eseguiti pel rettilineo o per la formazione di una strada pubblica (*La Legge*, 25, II, C. C. di Milano, 4 dicembre 1861; Amministrazione centrale delle finanze dello Stato c. Provincia di Genova).

OSSERVAZIONI.

Crediamo opportuno di avvertire ora per sempre che noi riferiamo talvolta anche le decisioni che, quantunque non si rapportino strettamente a servitù, pure hanno relazione od affinità alle materie che via, via svolgiamo; e ciò affine di completarne la trattazione anche sotto il punto di vista analogico.

— I fiumi siano navigabili e atti al trasporto o non lo siano, sono tutti dichiarati di proprietà pubblica o di pertinenza del pubblico Demanio. È permessa la derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno, in quanto non si nuoccia all'uso pubblico e generale (*Le Legge*, 22, V, Trib. di Benevento, 1 agosto 1864; Pecelli c. Iacobelli).

170. Le correnti d'acqua defluenti da alture non alimentanti verun fiume o canale atti a trasporti pel diritto romano consideravansi non appartenenti ad alcuno, e la loro preoccupazione era titolo di acquisto, tranne divieto od offesa a diritti altrui.

Se una corrente d'acqua concorra o no a render navigabile un fiume è indagine dei giudici del merito, e la Cassazione non può disdirli.

La legge 17 del *Digesto De servit. praed. urban.*, non concerneva che i fiumi pubblici, e non aboliva il *jus praeoccupationis* delle correnti anzidette. Non può a tal titolo d'acquisto nel vassallo opporsi dal terzo la non giustificata adesione del signore del fondo, dacchè questi con lungo silenzio poteva essersi spogliato del suo diritto a favore di quello.

La decisione dei tribunali in materia d'acqua non può frapporre ostacolo al pieno esercizio dell'autorità amministrativa sui lavori fatti o da farsi nell'alveo del torrente (*La Legge*, 709, V, C. C. di Milano, 31 maggio 1865; Belini c. sorelle Ferrari).

171. Sebbene il proprietario di un fondo contiguo ad un fiume abbia diritto di fare su di esso i lavori che crede utili, un

tale diritto è però limitato dalle esigenze della pubblica e privata incolumità.

Epperziò l' autorità amministrativa ha diritto di far demolire, a spese dei proprietari che le hanno fatte, tutte le opere che nuocano alla corrente, o ad altri fondi.

Può anche far demolire le opere già fatte, e prima innocue, quando per le mutate condizioni del fiume, sieno divenute nocive (*La Legge*, 145, XIV, C. C. di Firenze, 11 novembre 1873; Prefettura di Pisa c. Conversini).

172. Un muro destinato a servire d' argine ad un fiume o torrente, e come tale soggetto ai regolamenti sul corso dei fiumi e torrenti, continua ad appartenere al proprietario di prima benchè, per formare un sistema di generale arginamento, sia stato unito inferiormente o superiormente ed altro argine, e quindi il proprietario non ha, per ciò solo, diritto ad indennità (*La Legge*, 1133, IV, C. C. di Milano, 26 agosto 1864; Ufficio del contenzioso finanziario sedente in Milano c. fratelli Cattaneo).

(Casi pratici).

SOMMARIO.

- I. Spese di costruzione o riparazione di marciapiede lungo un fiume navigabile: sono determinate da leggi o regolamenti particolari; la proprietà, sopra cui è costruito, cede, mediante indennizzazione, ai bisogni generali.
- II. Costruzione o riattamento delle pubbliche strade: spese; sono parimente determinate da leggi o regolamenti speciali, avuto riguardo alla pubblica e privata utilità.
- III. Proprietario di fondo contiguo: se può mandare a pascolare le sue bestie, dopo la raccolta delle messi, nel fondo del vicino.

Premettiamo che sotto questa rubrica riferiremo casi pratici o questioni pratiche attinenti alle materie precedentemente svolte dal lato dottrinale e giurisprudenziale. Questi casi pratici saranno sempre raffigurati da una chiara e semplice vignetta, sotto la quale porremo gli articoli corrispondenti del Codice italiano e di quello francese, facendo seguire gli articoli del Codice francese, a maggior dilucidazione, da brevi e succose spiegazioni dottrinali e giurisprudenziali e non trascurando di riportare anche le modificazioni fatte al detto Codice.

Ciò detto, veniamo ai primi tre casi pratici.

CASO PRATICO I.

Per gli art. 533 e 534 del Codice civile italiano conformi agli articoli 649 e 650 di quello francese, le spese di costruzione

o riparazione del marciapiede n. 3, lungo il fiume navigabile contiguo, che trascorre intermedio ai due fondi S e T, vengono determinate da leggi o regolamenti particolari, avuto riguardo alla pubblica e privata utilità; e la proprietà particolare del fondo S, sopra cui è costruito, cede, mediante indennizzazione, ai bisogni generali.




Fig. 1.

CASO PRATICO II.

Similmente in forza dei suddetti articoli, tutto ciò che riguarda la costruzione o riattamento della pubblica strada n. 4, intermedia ai fondi V e Z, è determinato da speciali leggi e regolamenti.




Fig. 2.

Cod. civ. it., art. 533. — Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

Art. 534. — Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali navigabili o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù viene determinato da leggi o da regolamenti speciali.

Cod. civ. fr., art. 649. — Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Art. 650. — Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le *marche-pied* le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des réglemens particuliers.

OSSERVAZIONI.

Art. 650 (*Marche-pied*). — Il marciapiede o *chemin de halage* è un sentiero sulla riva, o sponda dei fiumi, o canali pel passaggio dei cavalli o dei bardotti che tirano le barche. Dicesi anche sentiero d'allaggio, via alzaia, d'attiraglio o di marciapiede.

(*Par des lois ou des réglemens particuliers*). — Ai termini dell'art. 1°, titolo VII, sez. 4.^a dell'ordinanza fr. del 1681, è dopo di aver determinato le sponde della riviera che si deve tracciare lo spazio libero di ciascun lato di queste. Tale spazio pel sentiero d'allaggio deve avere 10 piedi di larghezza, ai termini dell'art. 7, titolo XXVIII dell'ordinanza del 1669.

Il proprietario non può piantare alberi che al di qua dei due spazii, l'uno dei quali è reputato sponda utile della riviera e l'altro è affetto ai sentieri d'allaggio (Ordinanza del 24 dicembre 1818).

Vedasi anche la legge 9 ventoso, an. XIII, relativa alle piantagioni delle grandi strade; il decreto 16 dicembre 1811, sulla riparazione e sul mantenimento delle strade (art. 86 e seg.); non che le leggi 12 e 21 maggio 1825-1836.

CASO PRATICO III.

Il proprietario del fondo C, dopo la raccolta delle messi può




Fig. 3.

mandare a pascolar le sue bestie nel fondo del vicino D; purchè

dalle leggi sulla polizia rurale gli venga permesso (art. 535 del Codice civile italiano affine agli art. 651 e 652 di quello francese).

Cod. civ. it., art. 535. — Le servitù che la legge impone per utilità privata, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

Cod. civ. fr., art. 651. — La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Art. 652. — Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits, au droit de passage.

SEZIONE SECONDA.

Servitù militari e divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra; divieto di fabbricare nelle zone di frontiera e di spiaggia e nella linea delle dogane.

(Dottrina).

SOMMARIO.

173. Sinossi di legislazione comparata francese, belga e italiana.

173. Il divieto di fabbricare ad una certa distanza dalle piazze di guerra è regolato in Francia e nel Belgio dalla legge dell'8-10 luglio 1790 e dal decreto-legge del 4 febbraio 1815 (Sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles, 29 maggio 1866; *Pas.*, 1866, II, 185).

È vietato ad ogni persona di costruire o ricostruire case o muri, fare elevazioni, far cantine, scavar pozzi o fare ogni altro scavo nella distanza di cento tese o mille ottocento piedi dalle estremità dello spalto più avanzato delle piazze forti, sotto pena che tutte le dette opere vengano distrutte a spese di coloro che le avranno fatte (Decreto-legge del 4 febbraio 1815, art. 1). E qui si noti che la sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles, 24 febbraio 1826, decise che questa disposizione è anche applicabile alle piantagioni di alberi e di siepi.

Tuttavia, sull'autorizzazione del dipartimento della guerra, i proprietari di terreni situati nel raggio riservato potranno costruirvi baracche o piccoli fabbricati di legno, sotto le condizioni

da prescriversi loro, e specialmente quella che si potrà, secondo le circostanze del servizio, demolirli o farli demolire senza alcuna indennità (Ivi, art. 3).

Parimente le opere che esistevano alla data del 4 febbraio del 1815 potevano restare provvisoriamente fino a che le circostanze del servizio esigessero la loro distruzione, *salvo indennità al proprietario, se n'era il caso* (Ivi, art. 2).

I regi decreti del 22 giugno 1816 e del 14 agosto 1824 subordinano all'autorizzazione del dipartimento della guerra le escavazioni, quali cave, pozzi delle miniere, miniere, ecc., entro un raggio di cinquecento ottantacinque metri dalle fortificazioni.

La sentenza della Corte di Casazione di Bruxelles dell'8 dicembre 1862, decise che i proprietari dei fabbricati posti nella zona militare, e specialmente nel raggio strategico del nuovo circuito di Anversa, possono ripararli e ristaurarli senza l'autorizzazione del dipartimento della guerra (*Pas.*, 1862, II, 270).

Nessuna legge ha stabilito, nella zona delle frontiere, veruna servitù speciale sulle proprietà private, per la difesa del territorio. Tuttavia, i lavori che non si possono fare se non coll'autorizzazione delle Amministrazioni civili, vi sono inoltre soggetti alla autorizzazione dell'Autorità militare, che li proibisce, se sono dannosi alla difesa del territorio (DELALLEAU, pag. 443).

In Italia le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla legge 19 ottobre 1859, n. 3748, e dal regolamento relativo 22 dicembre 1861, n. 406. Sono parimente soggette a servitù quelle proprietà fondiarie che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco o altra materia esplosiva.

All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, la estensione soggetta a servitù si divide in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime.

Nella estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'Autorità militare, la quale potrà sottoporre la esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

È del pari proibito di tener deposito di qualunque siasi og-

getto, salvo temporaneamente, nei luoghi che saranno indicati dalla direzione del genio militare.

Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad un'altezza maggiore di un metro e venti centimetri.

È altresì vietato di eseguire operazioni topografiche senza l'autorizzazione del ministero della guerra; la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà.

Nella terza zona è proibito inoltre ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi sette metri.

Nella seconda zona è egualmente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costruire in legno e terra senz'altro che si possono adoprare pietre, mattoni, calce, malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire, e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'Autorità militare, sempre quando ciò sia riconosciuto necessario nell'interesse della difesa.

Nella prima zona non si può erigere costruzione di sorta, ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi morte, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata qui sopra.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle predette zone che prima non fossero soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto all'indennità.

Nell'interno di una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifizi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Il Ministero della guerra potrà, per motivi speciali, previo l'avviso del Consiglio del Genio militare e sotto la osservanza di quelle condizioni che reputerà opportune:

1.º Permettere che nella prima e seconda zona la costruzione di molini od altri stabilimenti industriali, di muri di sostegno o di altre opere utili che si riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare;

2.º Autorizzare nella seconda e terza zona le costruzioni di varia natura e la ricostruzione, ampliamento e mutazione di forma dei fabbricati già esistenti.

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste qui sopra saranno tenuti a distruggere le opere eseguite, a sgombrare il luogo dai materiali, ed a rimettere le cose in pristino stato, secondo l'ordine in iscritto che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando ciò sia riconosciuto necessario, sotto pena di veder ciò eseguito d'ufficio a loro spese.

Il numero e la larghezza delle zone e le servitù relative da applicarsi alle singole località, entro i limiti stabiliti dalla legge, saranno, previo avviso del Consiglio del Genio militare, determinate con decreto reale.

Alla distanza minore di cinquanta metri dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare, con o senza fumajuolo.

Alla distanza minore di venticinque metri è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione di muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gaz-luce, chiusure in legno o siepi morte, non che di fare piantamenti di alberi di alto fusto.

La soppressione delle costruzioni, delle chiusure in legno, dei piantamenti di alberi, dei depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti, entro i limiti sopra indicati, potrà essere ordinata, qualora valgano a compromettere la sicurezza o la conservazione degli stabilimenti suddetti, mediante la indennità da stabilirsi.

La limitazione delle zone, stabilita con decreto reale, sarà fatta dal direttore del Genio militare, o da un suo delegato, coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia o del sindaco locale, ed in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali, a tal fine saranno avvisati almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno e dell'ora delle operazioni.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun Comune, da sottoscrivere dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale, di cui farà parte integrante. Le spese di tali incombenze saranno a totale carico del governo.

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare la origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del governo, di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Coteste dichiarazioni saranno inserite nello stesso verbale.

Non comparendo alcuni od anche tutti gli interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale.

A questo riguardo il regolamento 22 dicembre 1861, n. 406, agli articoli 11 e 12, dispone che i proprietari che non fossero intervenuti alle operazioni, ovvero, non avessero all'epoca della compilazione del verbale fatte le loro dichiarazioni o prodotti i documenti giustificativi, dovranno ciò fare, nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso suddetto, della deposizione di cotale verbale o piano nelle sale comunali.

Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative a corredo, quanto i reclami e titoli loro annessi, dovranno essere presentati e depositati presso il segretario del Comune, firmati dal dichiarante o da chi per esso, ed autenticati colla firma del Sindaco e bollo del Municipio, quindi rimessi all'ufficio della sottodirezione del Genio militare per l'ulteriore loro corso.

Il segretario del Comune dovrà, sulla richiesta delle parti, rilasciare ricevuta di tale presentazione.

Le dette dichiarazioni devono contenere una chiara e distinta indicazione delle costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare le epoche in cui furono eseguite, e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'Autorità militare, o di altra competente Autorità, unendo in tal caso copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono vincolate.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite si intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla legge, salve le rettificazioni che avessero poi da farsi alle dette zone, in seguito alla risoluzione dei reclami.

Il giudizio sui reclami relativi alla limitazione, appartiene ai tribunali ordinarii, essendo aboliti quelli del contenzioso amministrativo.

Quanto alle contravvenzioni alla legge diremo che esse sono accertate dagli impiegati del Genio militare. Quelle relative agli stabilimenti per il deposito, confezionamento, ecc., di materie esplo-

sive, potranno essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati dal Ministero.

I detti impiegati devono però prima prestare giuramento davanti il tribunale del circondario.

Dovendo per l'accertamento di una contravvenzione entrare in una casa o altro luogo chiuso, si dovrà richiedere il Pretore, il Sindaco, e l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato referente.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di cinquecento lire.

Ogni sentenza di cadauna conterrà inoltre la prefissione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino o almeno in istato equivalente.

Quando egli non vi ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio a sue spese, e si provvederà al rimborso a favore del Governo colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

L'azione penale per l'applicazione della multa si prescrive entro un anno dal giorno della commessa contravvenzione.

Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino.

— Nell'estensione del territorio che forma la linea delle dogane, ad eccezione delle città, tanto in Francia che nel Belgio, lo stabilimento delle grandi manifatture dev'essere autorizzato dal Governo (Leggi 22 agosto 1791, art. 41; 21 ventoso, an. XI, art. 1; 30 aprile 1806, art. 75).

Le fabbriche e le manifatture autorizzate sono rimosse quando abbiano favorito il contrabbando, e il fatto sia constatato con una sentenza emanata dai Tribunali competenti: il termine accordato per la rimozione è almeno di un anno (Legge 21 ventoso, an. XI, art. 1). Lo stesso dicasi pei molini a vento o ad acqua, e per le altre usine, situate all'ultima frontiera, se è provato che servono al contrabbando dei grani e delle farine (Legge 30 aprile 1806, art. 76).

È vietato di avere o di stabilire magazzini o depositi di mercanzie nella distanza di cinque mila cinquecento metri dal territorio straniero per le frontiere di terra (circa una lega), e di due mila seicento metri (mezza lega circa) dalle coste marittime, sotto pena di confisca di queste mercanzie e di una ammenda eguale al decuplo dei diritti e delle tasse (Legge generale del 26 agosto 1822, cap. XVIII, art. 177).

Tuttavia, il divieto portato dalla precedente disposizione non

è applicabile alle città, chiuse o fortificate, nè ai luoghi o comuni che sono lontani più di mille metri dalle frontiere, e la popolazione dei quali è di due mila anime o più (Ivi, art. 178).

Nessuna raffineria di sale o di zucchero, nessuna birreria, distilleria, fabbrica di aceto, chioderia, cartiera, fabbrica di stoffe di lana, nessun'altra grande fabbrica, e nessun molino qualsiasi si può stabilire sullo stesso spazio di terreno, menzionato qui sopra, senza un'autorizzazione del capo dello Stato (Ivi, art. 180).

In ordine alle dogane in Italia, diremo prima di tutto, che per il disposto del regolamento approvato col regio decreto 11 settembre 1862, n. 867, il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati, formano la linea doganale.

Uffizii doganali di due ordini sono stabiliti lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale: sono di secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di esportazione, cabotaggio, circolazione od importazione limitata.

Le dogane si dividono in classi secondo la importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti posti di osservazione per vigilare e accertare l'entrata e l'uscita delle merci: tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

È vietato ai bastimenti di qualunque sia portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettare l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano uffizii doganali.

I bastimenti devono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci fuori dei luoghi suddetti.

Le fabbriche di tessuti e di depositi nelle zone sono posti sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare le merci. In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di quà delle zone, è proibito di fare visite e perquisizioni senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Quanto infine agli edifizii diremo, che per l'art. 26 del testo unico della legge doganale promulgato col regio decreto 8 set-

tembre 1889, n. 6387, non è permesso di erigerli lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'Intendente di finanza, mentre prima ci voleva il permesso del direttore delle gabelle.

(*Giurisprudenza*).¹

SOMMARIO.

174. Zona vincolata: permesso di costruirvi una tettoia; contravvenzione se si divide con muri in modo da renderla abitabile.
 175 a 177. Servitù militare: danno ai fondi; non è dovuta indennità, salvochè si faccia luogo a demolizione di stabili, di chiusure di legno, ecc.
 178. Spiaggia: zona di proibizione; costruzione di una casa per opera del conduttore di un fondo arenile, ecc.

174. Cade in contravvenzione all'articolo 7 della legge sulle servitù militari del 19 ottobre 1859 chi, avendo avuto il permesso di costruire una tettoia nella zona vincolata, la divide con muri in modo da renderla inserviente ad abitazione.

Nè per esimersi da responsabilità può invocarsi la consuetudine avvalorata dallo stesso Genio militare o il concorso della buona fede (*La Legge*, 1886, I, 778, C. C. di Roma, 1 marzo 1886; ric. Bartolucci).

OSSERVAZIONI.

Qui giova ricordare che secondo la lettera e lo spirito delle antiche leggi già vigenti nelle provincie toscane sulle servitù militari, non solo era proibita, senza il sovrano assenso, sotto la sanzione della demolizione, una nuova edificazione nella zona soggetta a quelle servitù, ma pur anco era vietato l'aumento od il parziale rialzamento delle fabbriche già esistenti quantunque entro l'antico loro livello.

Nullameno l'autorità giudiziaria poteva permettere la provvisoria manutenzione delle nuove opere qualora fosse stato dall'edificante invocato un giusto errore che lo autorizzava a crederle eseguibili senza il sovrano assenso, a lui prefiggendo un perentorio termine entro il quale dovesse far constare di averlo chiesto (*La Legge*, 520, XIII, Trib. di Portoferraio, 17 giugno 1873; Direzione del Genio militare di Firenze c. Traditi).

175. Il proprietario di fondi gravati da servitù militari non ha diritto ad indennità pei danni che possa risentirne, e soltanto sarebbe essa dovuta qualora lo stabile venisse in tutto od in parte espropriato (*La Legge* 1880, I, 418 e *Foro it.*, 1880, I, 381;

¹ V. anche vol. 2 e 3 delle *Leggi del fabbricare*.

C. C. di Torino, 27 dicembre 1879; Ministero della guerra c. Ancona-Traversi).

176. La semplice imposizione di una servitù militare non dà diritto ad indennità.

Questa non è dovuta che nei casi indicati dagli art. 11 e 19 della legge relativa 19 ottobre 1859, e, cioè, quando si faccia luogo a demolizione di fabbricati, di soppressione di costruzioni, di chiusure di legno, di piantamenti di alberi, ecc. (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 giugno 1880; Perazzi c. Finanze; *Foro*, 1880, I, 1181; *La Legge*, I, 860).

177. La Legge del 19 ottobre 1859, sulle servitù militari coll'aver fissato l'obbligo nello Stato d'indennizzare i proprietari dei fondi ridotti a zone esterne di fortezze per l'abbattimento di edifici, alberi, ecc., non venne a togliere ad essi il diritto di un compenso anche pei vincoli e divieti cui dette zone, come tali, vengono assoggettate, siccome diminuenti il pieno diritto di proprietà.

L'indennità dovuta ai proprietari di siffatte zone esterne di fortezza deve commisurarsi semplicemente al deprezzamento dei terreni derivante dal fatto d'esser stati ridotti a simile condizione (*La Legge* 424, VIII, Trib. di Ancona, 9 agosto 1867; Pozzi e C. c. Ministero della guerra).

— Non è dovuto compenso veruno per le servitù militari sofferte dai fondi privati quando esse non importino demolizione di fabbricati o soppressione di costruzioni, chiusure di legno o piantamenti di alberi.

Nulla è quindi dovuto ai proprietari de' fondi abbracciati da una zona soggetta ai riguardi e divieti richiesti da una fortezza o da un fortilizio (*La Legge* 366, VIII, C. d'Appello di Ancona, 31 marzo 1868; Ministero della guerra c. Pozzi e litisconsorti).

178. Il conduttore o il colono, siccome avente titolo atto a garantire il semplice godimento temporaneo del fondo, non può creder di possederlo a titolo di proprietà, e non può quindi riguardarsi qual possessore di buona fede rispetto alle costruzioni ch'egli in esso eseguisse. Egli deve starsene alle conseguenze statuite dallo articolo 462 del Codice Albertino (conforme all'art. 450 del Codice vigente), tranne che in ciò egli abbia agito siccome in cosa indispensabile all'uso ed al profitto del fondo, e come utile gestore senza mandato del locatore.

Data la costruzione di una cosa per opera del conduttore di un fondo arenile o spiaggia, soggetto alla sorveglianza e autorità del Consiglio di marina, l'aver questo revocata la ingiunzione d'atterrarla, perchè poi riconosciuta eretta fuori della zona di proibita fabbricazione, non importa il riconoscimento del Governo locatore di non poterne esigere la demolizione.

Nella dichiarazione del Governo in risposta ad istanza di siffatto conduttore, che non fosse quello il momento di determinarsi a concedergli il fondo ad uso di albergimento e che a ciò occorresse una legge autorizzatrice, voler ravvisare un fatto inducente nell'animo del conduttore la morale certezza di divenire il padrone di quel fondo, è travisare le risultanze processuali (*La Legge* 1038, VI, C. C. di Torino, 5 settembre 1866; Finanze c. Stefanini).

OSSERVAZIONI.

Sulle altre materie di questo paragrafo non abbiamo riportato nessuna decisione, per la semplice ragione che non ne abbiamo rinvenute.

Crediamo però utile di notare che noi nella rubrica dei sottotitoli vi mettiamo anche le materie su cui mancano decisioni e ciò per mantenere integre le suddivisioni della trattazione; molto più che nella parte dottrinale delle *Leggi del fabbricare* al titolo delle « Servitù prediali » (vol. II), abbiamo sempre sviluppato teoricamente tutte le materie accennate nei sottotitoli. Del resto se saranno in seguito emanate decisioni sulle materie che ora ne mancano, non trascureremo nelle successive edizioni di farne cenno.

SEZIONE TERZA.

Divieto di costruire vicino ai boschi ed alle foreste, vicino ai cimiteri ed alle ferrovie (margini liberi o cigli esterni).

(Dottrina).

SOMMARIO.

179. Esame della legislazione belga, francese e italiana.

179. Nel Belgio e presso a poco in Francia non può stabilirsi senza autorizzazione reale o presidenziale, nessuna fornace di calce o di gesso, nessuna fornace di mattoni o di tegole nell'interno dei boschi e delle foreste, ad una distanza minore di due-

cénto cinquanta metri. Lo stesso divieto è fatto per le costruzioni di case su pilastri di legno, capanne, baracche o tettoje.

Nessuna costruzione di case, di masserie o fabbricati in dipendenza, non può mai esser fatta ad una distanza minore di cento metri dal ciglio dei boschi, e nessuna persona che abiti le case o masserie esistenti in questo raggio, o di cui sia stata autorizzata la costruzione, può stabilire verun laboratorio di legnami, verun cantiere o magazzino di legna, di carbone o di cenere qualsiasi, senza l'autorizzazione suddetta.

Nessuna segheria di legnami può essere stabilita nel circuito delle foreste, nè a distanza minore di duecento cinquanta metri, se non colla medesima autorizzazione (Codice forestale, art. 111, 112, 113, 115 e 116; Legge 19 dicembre 1854).

Questi diversi divieti non concernono che i boschi e le foreste sottoposti al regime forestale, cioè, quelli che fanno parte del demanio dello Stato, i boschi e le foreste dei Comuni, delle frazioni o degli stabilimenti pubblici e quelli sui quali lo Stato, i Comuni o gli stabilimenti pubblici hanno diritti di proprietà indivisi coi privati (Art. I, ivi).

Essi non si applicano nè alle case, nè alle usine che fanno parte delle città, dei villaggi o delle frazioni che formano una popolazione agglomerata. Il legislatore ha pensato che la sorveglianza, anche involontaria, che gli abitanti esercitano gli uni sugli altri, nel circuito dell'agglomerazione, basta per impedire i reati forestali (DE FOZZ, *Diritto amministrativo*, t. III, p. 362; art. 117 del Codice forestale).

Le richieste autorizzazioni hanno un carattere personale, e chi succede al concessionario, come possessore delle case, dei poderi, delle usine, o di altri stabilimenti autorizzati, deve ottenere una nuova autorizzazione.

In ordine alla polizia ed alle cautele per la conservazione dei boschi in Italia, avvertiamo anzitutto che i comitati forestali nel formulare, e i consigli provinciali nel deliberare le disposizioni di polizia forestale, ai termini dell'art. 24 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, affine di provvedere alla conservazione dei boschi, secondo le condizioni e le esigenze locali, potranno regolare:

1.º L'accendimento dei fuochi nei boschi e la formazione di debbi, fornelli, motere, l'abbruciamento delle stoppie nei fondi contigui alle foreste;

2.º Lo stabilimento delle fornaci di calce, gesso, mattoni,

tegole, stoviglie e simili, delle fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di altre fabbriche e forni per cui sia necessaria una copiosa consumazione di legna;

3.° Lo impianto di magazzini o depositi di legname o di opifizii per segare e preparare legname;

4.° Lo scavo e la estrazione dal suolo dei boschi delle cep-paje secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestre, erbaggi, foglie verdi e secche, concime, ghiande, faggine ed altri frutti e semenze silvestri;

5.° L'esercizio del pascolo in generale, e segnatamente delle capre, determinando le multe;

6.° L'estrazione del legname dai boschi, la formazione di strade, canali e corridoi, salvo sempre il disposto degli art. 152 e seg. della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F, per quanto si riferisce al trasporto dei legnami a galla;

7.° La costruzione delle aje per la carbonizzazione del legname e delle capanne pel ricovero degli operai (Art. 45 del Regolamento 10 febbrajo 1878, n. 4293).

Nei casi di contravvenzione, in cui siavi urgenza di prevenire od evitare i danni che potessero derivare dal diboscamento, dal dissodamento o dall'abusivo proseguimento dei lavori, riguardo alla constatata contravvenzione, spetta al sindaco di emettere gli opportuni provvedimenti, in virtù della facoltà conferitagli dall'articolo 104 della legge comunale e provinciale del 1865 (133 di quella vigente del 10 febbrajo 1889), salvo sempre il procedimento, del quale si parla al titolo III della legge forestale sopra citata.

Quanto poi ai cimiteri diremo che nel Belgio ai termini del decreto reale del 19 aprile 1828, nessuno può, senza autorizzazione, erigere abitazioni, nè scavare pozzi a distanza minore di trentacinque a quaranta metri dai nuovi cimiteri trasportati fuori del circuito dei villaggi e dei borghi, in esecuzione delle leggi e dei regolamenti.

Parimente i fabbricati esistenti non debbono essere restaurati od ampliati se non in seguito ad una tale autorizzazione.

Inoltre i pozzi possono, dopo una visita in contraddittorio di periti, essere colmati in virtù di ordinanza dell'Autorità superiore, sulla domanda della polizia locale (DE Fooz, *Droit administratif*, t. III, p. 150). Lo stesso è in Francia.

In fatto di distanza dei cimiteri dagli aggregati di abitazione, in Italia, diremo che il Consiglio di Stato, col parere 3 luglio 1872

ritenne, pronunciando sulla disposizione della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. A, e del regolamento relativo, che prescriveva la distanza di cento metri, che per esistere delle case coloniche isolate ad una distanza minore di cento metri, non costituisce questo fatto una violazione della legge in proposito, poichè nell'art. 71 si parla della distanza di cento metri delle città, terre o borgate, tacendo delle case isolate, le quali anzi solo si contemplanò nel capoverso dell'articolo stesso per proibirne la edificazione: il che esclude che possano essere comprese nella precedente disposizione, la quale d'altronde essendo proibitiva deve interpretarsi limitatamente a quanto prescrive; che soccorre inoltre la ragione della legge che se una riunione di caseggiati può per la sua agglomerazione, e quindi per l'atmosfera che le si fa intorno, ricevere danno od incomodo dalla vicinanza di un cimitero, non così una casa isolata, intorno a cui l'aria passa liberamente.

Sulla stessa questione vennero pure fatte le seguenti osservazioni:

Considerato che il regolamento dell'8 giugno 1865, dispone all'art. 71 che i cimiteri dovranno distare non meno di cento metri dalle città, terre o borgate e dispose poi che nessun edificio, ad uso di abitazione, avrebbe potuto essere costruito a distanza minore di cento metri dai cimiteri;

Che la locuzione adoperata importava divieto di stabilire nuovi cimiteri o di estendere quelli esistenti, in modo da non lasciare uno spazio libero di cento metri tra questi e le borgate od aggregazioni maggiori, ma non prescriveva che pari spazio dovesse intercedere tra i cimiteri e gli edifizi isolati, comunque destinati ad abitazione;

Che in conseguenza nella pratica applicazione di quelle disposizioni, si ritiene potersi permettere lo stabilimento o l'ampliamento di un cimitero nel quale d'altronde concorressero tutti gli altri estremi prescritti, ancorchè in distanza minore di cento metri vi fossero abitazioni isolate, e quand'anche dopo l'apertura di quello, altri simili non se ne potessero erigere.

Col successivo parere poi del 4 giugno 1874 lo stesso Consiglio considerava:

Che la interpretazione data, anzichè dirsi disdetta dal nuovo regolamento del 6 settembre 1874, n. 2120, pare da esso confermata;

Che difatti mentre coll'art. 60 allarga il vincolo della distanza, toglie il divieto assoluto e dice che di regola i cimiteri

debbono essere collocati a distanza di duecento metri almeno da ogni aggregato di abitazioni contenenti un numero maggiore di duecento persone, e con separata disposizione all'art. 65, dichiara che dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire abitazioni entro il raggio di duecento metri all'intorno;

Che se per la legislazione vigente al tempo dell'ampliamento del cimitero monumentale (di cui trattasi) non era assoluto l'obbligo di tenerlo lontano cento metri dalle abitazioni isolate, veniva meno la opportunità di imporre tale distanza dopochè se ne era permessa la esecuzione e l'apertura all'uso pubblico.¹

Quanto alla distanza dei cimiteri dalle chiese parrocchiali, il ministero dell'interno, colla nota 10 aprile 1875 osservava che, nelle chiese parrocchiali abitualmente conviene una popolazione superiore a duecento persone, che vi si trattiene agglomerata per varie ore. Questo fatto per le considerazioni d'igiene costituisce le chiese come un aggregato di abitazioni, e quindi nei riguardi dell'applicazione del disposto dell'art. 60 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, va ritenuto come un impedimento alla esistenza dei cimiteri ad una distanza minore di duecento metri dalle chiese stesse.

In conseguenza di ciò, è indubitato che ogni qualvolta si tratta di stabilire nuovi cimiteri o di ampliare o riattare gli altri, che la distanza di essi dalle chiese parrocchiali sia osservata come da qualunque altro aggregato di abitazioni contenente un numero maggiore di duecento abitanti.

Relativamente poi alla distanza dei cimiteri dalle vie pubbliche, diremo che non esiste veruna disposizione di legge, che vieti la costruzione dei cimiteri in prossimità delle vie, qualunque sia la loro natura, siano più o meno frequentate.

Quanto alle ferrovie finalmente diremo che in Francia e nel Belgio non è permesso di piantare, senza l'autorizzazione governativa, se non alla distanza di venti metri dal margine libero delle strade ferrate, per gli alberi d'alto fusto, ed alla distanza di sei metri per le piante limitari e per gli altri alberi. La stessa autorizzazione è richiesta per gli ammassi o depositi di pietre, per le fabbriche e le altre costruzioni entro una distanza di otto metri.

¹ Vedasi ancora il nostro *Dizionario tecnico-legale* alla voce Cimiteri.

È vietato di aprire, senza autorizzazione, cave di sabbione o cave e miniere a cielo aperto, lungo strade ferrate, nella distanza di venti metri.

Lo stesso divieto infine è fatto per i tetti di paglia, come pure per ogni deposito di materie combustibili, come i pagliai (Legge 15 aprile 1843, art. 1-3).

In Italia, per la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche è proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoje od altro qualsivoglia edificio, e di allevare piante a distanza minore di sei metri dalla linea della più vicina ruotaja di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di due metri dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati. Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di un metro e cinquanta centimetri.

Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che sieno accresciute le dette distanze a misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri i proprietari dei beni laterali non potranno praticare verun scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevato medesimo.

È proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina ruotaja di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno ed in paglia o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.

I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al disopra del livello delle ruotaje, dovranno essere tenuti alla distanza non minore di sei metri dalla linea della più vicina ruotaja, la quale misura dovrà, occorrendo, come sopra abbiamo avvertito, aumentarsi in guisa che i suddetti depositi non riescano mai a minore distanza di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie

e le particolari circostanze locali lo consentono, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze sopra indicate.

In tali casi però, se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionarii dell'esercizio.

Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze minori di quelle precedentemente descritte, degli edifizii, delle capanne, dei piantamenti, delle siepi, degli steccati, dei muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamenti, i proprietari potranno essere obbligati ad abatterli o toglierli, od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica o per la conservazione e regolarità dell'esercizio delle strade.

In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuta ai proprietari una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento ed il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità.

Per la esecuzione delle disposizioni precedenti chi costruisce la ferrovia dovrà, entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere a regolari descrizioni degli oggetti in esse contemplati.

*(Giurisprudenza).*¹

SOMMARIO.

180. Boschi comunali: erezione fatta da un privato di case o di capanne; contravvenzione.
181. Cimiteri: costruzione; distanza di 200 metri da ogni aggregato di abitazioni; case coloniche isolate; chiese parrocchiali.
182. Applicabilità di tale distanza anche alle costruzioni in corso: non occorre la prova dell'avvenuta abitazione per la contravvenzione.

¹ V. anche vol. 2 e 3 delle *Leggi del fabbricare*.

183. Contravvenzione prevista dal regolamento sanitario del 1874 e dalla legge 22 dicembre 1888: si consuma col fatto di costruire o di escavare nel perimetro proibito; non è reato permanente, ecc.
- 184 e 185. Ampliamento di cimiteri: se è vietato anche a distanza minore di 200 metri da case e abitazioni isolate.
186. Costruzione di cimiteri in prossimità di strade: è permessa qualunque sia la natura di queste.
187. Scavamento di pozzi: è proibito nel raggio di 200 metri dai cimiteri.
188. Erezione di uno stabilimento industriale entro il raggio di 100 metri all'intorno dei cimiteri: è permessa; ma non si possono adattare gli edifizi ad uso di abitazione.
189. Costruzione di un cimitero: diminuzione o perdita di un diritto di servitù; indennità.
190. Erezione di una fornace in vicinanza di una ferrovia, alla distanza di 19 o 20 metri; contravvenzione; fornaci, fucine e fonderie lungo le strade ferrate; distanza.
191. Regole del diritto comune circa l'acquisto della comunione del muro e le distanze delle costruzioni: inapplicabilità alle costruzioni da farsi in contiguità delle stazioni ferroviarie.

180. Il privato che erigesse case o capanne in boschi comunali, commetterebbe una contravvenzione anche quando avesse ricevuto il bosco in enfiteusi del Comune (Sentenza della Corte Cassazione di Torino 5 marzo 1879; Rocchietti Garlon; *G. Trib. Mil.* 1879, 324; *M. Trib. Mil.* 1879, 428; *La Legge* 1879, I, 420; *Cons. Amm.* 1879, 244).

181. L'art. 60 del regolamento sanitario 6 settembre 1874 prescrivendo che la distanza dei cimiteri deve essere di 200 metri da ogni aggregato di abitazioni contenenti un numero maggiore di 200 persone, esclude con ciò stesso che una eguale distanza debba osservarsi per le case coloniche isolate e per le chiese parrocchiali (Parere del Consiglio di Stato 27 luglio 1878; Astutillo Nesti c. Prefetto di Firenze; *Foro*, 1879, III, 72).

182. La disposizione che vieta le costruzioni entro il raggio di 200 metri dal perimetro dei cimiteri, è applicabile anche alle costruzioni in corso, non occorrendo la prova della seguita abitazione per contestare la contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 novembre 1878; Colombari; *G. Trib. Mil.*; 1878, 1207).

— A costituire la contravvenzione all'art. 65 del regolamento sanitario del 1874 non è mestieri che la casa sia abitata, ma basta che essa sia destinata all'abitazione.

Il divieto di detto articolo di costruire edifizi destinati ad abitazione, dal momento della destinazione di un terreno a cimi-

tero, entro il raggio di 200 metri all'intorno, non autorizza il giudice ad ordinarne la demolizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 novembre 1881; Vulpiani; *Annali* 1881, p. sp., 189).

183. La contravvenzione prevista dagli art. 65 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, n. 2120 e 57 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, si consuma e si esaurisce col fatto di costruire o di escavare nel perimetro proibito, e non è quindi reato permanente.

La prescrizione della relativa azione penale decorre pertanto dalla costruzione o dalla escavazione.

Non serve a scriminare la contravvenzione ai ricordati articoli il fatto che altre costruzioni o escavazioni siano state compiute da altri nel perimetro proibito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 20 dicembre 1890; Barigozzi; *Gazzetta del Procuratore*, 1891, p. 131).

184. Non è vietato ai Comuni l'ampliamento del cimitero anche a distanza minore di 200 metri da case e abitazioni isolate.

La condizione imposta dal prefetto di abbattere tali edificii non può ammettersi, se non quando sia giustificata da constatate esigenze di salute pubblica (Parere del Consiglio di Stato 1 luglio 1876; *G. Cons. St.*, 1876, II, 88).

OSSERVAZIONI.

Nel Rep. del *Foro it.*, V. Sanità pubblica, n. 9-10, si dice cento metri; ma l'art. 60 del Regolamento sanitario del 1874 (conforme in ciò all'art. 57 della legge sanitaria del 22 dicembre 1888), dice che devono essere alla distanza almeno di 200 metri da ogni aggregato di abitazione.

185. La disposizione dell'art. 60 del regolamento sanitario del 6 settembre 1874 essendo tassativa, non è in facoltà del Governo di autorizzare la costruzione od ampliamento di cimiteri distanti meno di 200 metri dall'abitato, anche quando non si trovi a quella distanza alcuna località adatta e che non vi sia ostacolo dal lato igienico (Parere del Consiglio di Stato 22 maggio 1878; Comune di Reggiolo; *Foro*, 1879, III, 119).

186. Niuna legge proibisce la costruzione di cimiteri in prossimità di strade, qualunque sia la natura di queste e comunque sieno più o meno frequentate (*La Legge* 274, XII, Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1872).

187. È proibito di scavare pozzi nel raggio di duecento metri dalla cinta dei cimiteri, qualunque sia l'uso che si vuol fare dell'acqua ed il mezzo che s'impiega per estrarla (*La Legge*, 1882, II, 94, C. C. di Torino, 8 febbraio 1882; ric. Frova).

188. L'erezione di uno stabilimento industriale entro il raggio di cento metri all'intorno dei cimiteri, o l'abitazione accordata ad una o più persone nel recinto stesso del cimitero, per necessità di pubblico servizio, non autorizza il terzo ad adattare ad uso di abitazione edifizii destinati in origine ad altro scopo (*La Legge* 1882, II, 94, C. C. di Torino, 8 febbraio 1882, ric. Frova).

189. La costruzione di un cimitero, se cagiona la perdita o la diminuzione di un diritto di servitù (in specie, di passaggio), dà luogo ad indennità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 febbraio 1883; Bellagamba c. Comune di Camogli; *Giur. Tor.*, 1883, 368).

190. Il fatto di aver eretta una fornace in vicinanza di una ferrovia, alla distanza di 19 o 20 metri circa, costituisce contravvenzione agli articoli 66 e 310 della Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Per le fornaci, fucine e fonderie da costruirsi lungo le strade ferrate si deve osservare la distanza di 50 metri.

La relativa contravvenzione si accerta legalmente mediante processo verbale degli agenti di ogni grado impiegati all'esercizio, alla custodia ed al mantenimento della ferrovia, e perciò anche di un capo cantoniere (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 luglio 1877, ric. Grossetti; *Foro*, 1877, II, 311; *La Legge*, 1877, I, 610).

OSSERVAZIONI.

Nel Repertorio della *Legge* (1875-86) si riporta questa massima colla data 29 luglio 1876 e si citano gli art. 66 e 310 della legge sulla pulizia delle strade ferrate del 30 marzo 1865!

191. La regola del diritto comune circa l'acquisto della comunione del muro e le distanze delle costruzioni non sono applicabili a riguardo delle costruzioni da farsi in contiguità delle stazioni delle ferrovie pubbliche e loro muri di cinta.

Per queste costruzioni è prescritta inalterabilmente la distanza non minore di metri tre dal muro della stazione o da quello che gli serve di cinta, escluso affatto l'acquisto della comunione (Sentenza della Corte di Appello di Torino 27 giugno 1883; Ministero dei Lavori pubblici c. Coccarda; *Giur. Tor.* 1883, 1078; *Bollettino* 1883, 532).

SEZIONE QUARTA.

Cave e miniere.

(Dottrina).

SOMMARIO.

192. Sunto di legislazione comparata francese, belga e italiana.

192. Le cave e le miniere sono governate in Francia e nel Belgio dalle leggi 21 aprile 1810, 2 maggio 1837 e 1 marzo 1850, e dai decreti reali 18 settembre 1818 e 25 maggio 1860.

Il Decreto reale del 18 settembre 1818 regola la esecuzione della legge 21 aprile 1810, concernente il regime delle miniere: la legge del 2 maggio 1837 ha per oggetto:

- 1.° L'organizzazione del consiglio delle miniere;
- 2.° Il regolamento delle indennità dovute ai proprietari della superficie;
- 3.° L'apertura di nuove comunicazioni nell'interesse dell'esercizio delle miniere;
- 4.° Il regolamento di tutto ciò che concerne il modo di pubblicazione delle domande di concessione che, fatte prima della rivoluzione del 1830, sono rimaste nel possesso del governo olandese.

La legge del 1.° marzo 1850 contiene il regolamento generale concernente l'aereazione, l'illuminazione e l'impiego della polvere nei lavori di esercizio, specialmente nelle miniere di carbone a gaz infiammabile.

Infine il decreto reale del 25 maggio 1860 organizza il servizio ed il corpo degli ingegneri delle miniere.

Nessuna ricerca, nè esercizio di miniera, o di cava si può intraprendere in un terreno, senza il permesso del proprietario (Legge 21 aprile 1810, art. 10); ma questi non ha bisogno di alcuna autorizzazione per procedere a ricerche sul suo fondo.

L'autorizzazione del governo è sempre necessaria per l'apertura e per l'esercizio di una miniera (Ivi, art. 5, 57).

Per riguardo alle cave l'autorizzazione non è richiesta che per l'esercizio, mediante gallerie sotterranee, e non per l'esercizio a cielo aperto, che ogni proprietario è libero di intraprendere sul suo fondo (Ivi, art. 81, 82).

Le cave rinchiudono ardesie, pietre arenarie, pietre da fabbricare ed altre, marmi, graniti, pietre calcaree, pietre da gesso, pozzolane, tran, basalti, lave, marne, creta, sabbie, pietre a strati di terra gessosa, argille, kaolins, terre da digrassare, terre da stoviglie, sostanze terrose e selci di ogni natura, terre piritose riguardate come ingrasso (Ivi, art. 4).

Nell'esercizio per mezzo di pozzi, questi non sono aperti che alla distanza di venti metri da tutte le strade carrozzabili, dagli edifizi e dalle costruzioni qualsiasi, salve le eccezioni che le località esigessero, sulle quali la deputazione permanente statuisce dopo il rapporto dell'ingegnere-capo (Ivi).

Prima di far lavori sotto le case od i luoghi di abitazione, i concessionarii delle miniere devono prestare una cauzione per garanzia dei possibili accidenti.

Ai termini dell'art. 12 della legge 2 maggio 1837, il governo, sulla proposta del consiglio delle miniere, può stabilire comunicazioni nell'interesse di un esercizio di miniere. La dichiarazione di utilità pubblica sarà preceduta da un'inchiesta e si osserveranno le disposizioni della legge 17 aprile 1835 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (in Francia la legge 3 maggio 1841) e le altre leggi sulla materia.

In Italia in virtù dei poteri straordinarii conferiti colla legge 25 aprile 1859, il governo con regio decreto 20 novembre di quell'anno, n. 3755, promulgò le disposizioni relative alle miniere, cave ed usine.

Per essere considerati ricercatori occorre domandare il permesso al governo, il quale può accordarlo anche senza il consenso del proprietario del terreno in cui debbono farsi le ricerche.

La permissione di ricerca non deve eccedere due anni: però, al ricercatore che ne facesse domanda, si potrà accordare una proroga di un anno.

È revocabile dal prefetto il permesso, quando non siasi dato principio ai lavori di ricerca nei tre mesi successivi alla data di quello.

Il ricercatore non può cedere o vendere la sua permissione senza farne dichiarazione al sottoprefetto, e tale contratto non lo esonera personalmente dagli obblighi e dai carichi inerenti alla permissione.

Inoltre il ricercatore è in obbligo di pagare i danni cagionati dai lavori di ricerca, rimanendo applicabili ad esso le disposizioni degli art. 78 e 82 della citata legge.

È poi fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alle ricerche di esigere, primachè si ponga mano ai lavori, ed a sua scelta, una cauzione idonea da prestarsi avanti notaro, od un deposito in denaro od in cedole del debito pubblico dello Stato.

Nessuna permissione di ricerca darà diritto di fare esplorazioni nei luoghi cinti da muri, cortili e giardini, senza il consenso del proprietario. Non si potrà neppure aprire pozzi o gallerie ad una distanza minore di cento metri dalle abitazioni o luoghi cinti da muri attinenti alle abitazioni stesse e di quaranta dagli altri luoghi cinti da muro o scandagliare il terreno colle trivelle.

Occorre una speciale licenza del sottoprefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, ed occorrendo, quello del genio civile per eseguire lavori sotterranei, o che dovessero eseguirsi ad una distanza minore di venti metri.

Tale disposizione è applicabile ai lavori da eseguirsi ad una distanza di cento dieci metri da canali, acquedotti, corsi d'acqua e sorgenti minerali.

Questo quanto alle miniere.

Quanto alle torbiere, alle cave, ecc. diremo che non possono coltivarsi che dal proprietario del terreno o col di lui consenso.

Il sottoprefetto, preso il parere dell'ingegnere delle miniere, prescriverà le condizioni alle quali ogni coltivazione di torbiere dovrà, secondo i casi e le circostanze locali, essere assoggettata nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica.

Quando per la coltivazione di una cava occorrono lavori sotterranei, la dichiarazione di cui si parla all'art. 131 della legge 20 novembre 1859, dovrà essere accompagnata da un piano del terreno. Questo piano, formato alla scala di uno a cinquecento, e sottoscritto da un ingegnere o da un misuratore, indicherà gli edifizi, le abitazioni, i siti cinti da muro, le strade, gli acquedotti, i corsi d'acqua esistenti sino ad una distanza di cinquanta metri dai limiti della cava, non che i lavori di coltivazione esistenti o progettati.

Quanto infine agli opifizzi ed alle usine soggette alla permissione ed alle usine soggette alla semplice dichiarazione, come pure alle disposizioni speciali per le provincie napoletane e siciliane, puossi utilmente consultare il nostro *Dizionario tecnico-legale*, alle voci *Cave* e *Miniere*.

*(Giurisprudenza).*¹

SOMMARIO.

193. Fornace: carattere di permanente; non gli si può attribuire contrariamente alle dichiarazioni del proprietario, ecc.
194. Miniera: decreto di concessione per la coltivazione; il proprietario della superficie non può dopo erigere nuovi fabbricati nel perimetro della miniera, ecc.
195. Cava: distanza legale dalla contigua proprietà dei privati; questi non possono impedirne la coltivazione, ecc.
196. Permessi di ricerca e concessioni di miniere: possono essere oggetto di private convenzioni; controversie relative concernenti rapporti contrattuali; competenza giudiziaria.
197. Miniere o cave: concessione del diritto di coltivazione; effetti; diritti del concessionario; servitù di acquedotto nei fondi vicini.
198. Concessione di estrarre pietra calcarea da un fondo: costituisce una compravendita di cose mobili; concessionario; non può far valere il suo contratto con un terzo avente diritti reali sullo stesso fondo, ecc.; concessione di passaggio su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi; non ha il carattere di servitù reale.
199. Comproprietario di una solfara che estragga a sue spese le acque di essa e prosciughi anche le solfate circostanti: ha azione per far concorrere i suoi comproprietarii e i proprietari delle miniere limitrofe a dette spese.

193. Contrariamente alle dichiarazioni del proprietario non può attribuirsi ad una fornace il carattere di *permanente* se nel processo verbale relativo, con cui fu rilevato l'esercizio di essa fornace non è fatto alcun cenno di tal carattere, nè altra prova sia fornita in proposito dal fisco.

In tal caso deve attribuirsi alla fornace il carattere di *temporanea*, per cui è bastante che il proprietario abbia fatto al Sindaco del Comune la dichiarazione contemplata dall'articolo 158 della legge 20 novembre 1859 sulle miniere, cave e usine.

Non può nuocere al proprietario il fatto che dopo quella dichiarazione abbia chiesto ed ottenuto dal prefetto il permesso dell'esercizio della fornace, rimanendo sempre costante nel frattempo il carattere di *temporanea* suaccennato (*La Legge* 174, III, Cons. di Stato, 27 aprile 1863; ric. Comolli).

194. Dopo emanato il decreto di concessione per la coltivazione di una miniera, non può il proprietario della superficie erigere nuovi fabbricati nel perimetro della miniera stessa, come

¹ V. anche vol. 2 e 3 delle *Leggi del fabbricare*.

gli è impedita la ricostruzione degli edifici preesistenti, se per avventura vengano a distruggersi.

In conseguenza, il concessionario della miniera non può essere tenuto verso il superficiario al risarcimento dei danni derivati dall'esercizio della miniera agli edifici costrutti o ricostrutti entro il perimetro della miniera stessa dopo la emanazione del decreto di concessione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 febbraio 1881; Gualtieri Ballanti c. Society Cesena Sulphur Company; *La Legge* 1881, II, 799).

195. Quando una cava è alla distanza legale dalla contigua proprietà di privati, questi non hanno azione per impedirne la coltivazione, sebbene non sia osservata l'altra distanza di 20 metri dalla strada pubblica, prescritta dalla Legge 20 novembre 1859, Articolo 139 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 marzo 1880; Masnata c. Demarchi; *Giur. Tor.* 1880, 500).

— La disposizione dell'articolo 144 del regio editto 30 giugno 1840, prescrivente che la coltivazione delle miniere non può essere proseguita che fino a metri venti dalla strada pubblica, si applica anche alle miniere attivate anteriormente alla sua pubblicazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 giugno 1876; *M. Trib. Mil.* 1876, 1135).

196. I permessi di ricerca e le concessioni di miniere fatte in conformità della legge del 20 novembre 1859, sono in commercio e possono essere oggetto di private convenzioni.

Le controversie relative a rapporti contrattuali costituiti tra privati intorno a permissioni di ricerca, a dichiarazioni di scoperta ed a concessioni fatte o da farsi di miniere sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 agosto 1880; Compagnia generale delle miniere in Genova c. Spano; *Foro*, 1881, I, 8).

197. La cessione del diritto di coltivare una cava o miniera, specialmente se fatta senza prefissione di tempo, non costituisce una semplice vendita di cosa mobile, ma una vera e propria alienazione della proprietà del fondo per quella parte che è costituita dai materiali da escavarsi.

Il concessionario può quindi, in confronto dei terzi, valersi di tutti quei rimedi che nelle varie contingenze dei casi si rendono necessari per esercitare il suo diritto reale sul fondo stesso; e così può anche chiedere l'imposizione della servitù di acquedotto sui fondi vicini per togliere o impedire l'ingombro delle acque

nella cava o miniera (Legge 20 novembre 1859, art. 18; Codice civile, art. 598) (Sentenza della Corte d'appello di Genova 19 maggio 1890; Arata c. Arata e Porcile).

La Corte, ecc.:

Giovanni Arata chiamava dinanzi il Tribunale di Chiavari Giovanni Porcile, i fratelli e le sorelle del fu G. Battista Arata ed altri, ed esponeva: che nel Comune di Orero, regione Fascie, eranvi varie cave di ardesie il cui sottosuolo dai proprietari era stato ceduto ad un Luigi Ferrari e da costui ad esso attore, ed altre eranvene alle prime aderenti, di proprietà dei convenuti; che essendosi scavata una parte dello scoglio, e per tal modo aperta comunicazione fra una cava e l'altra, le acque, che prima seguivano le antiche vene sotterranee, scendevano dalle cave superiori nell'inferiori, e si accumulavano nell'ultima, da esso attore esercitata, rendendone impossibile la lavorazione; che volendo liberare la cava dall'ingombro delle acque e renderla esercibile, era necessario di stabilire un acquedotto sui fondi sottostanti, nei quali naturalmente si andrebbero a scaricare le dette acque; domandava quindi che, previa perizia, ecc., si emanassero i necessari provvedimenti, coll'imposizione, ove d'uopo, della servitù d'acquedotto coattivo sui terreni sottostanti all'effetto d'*impedire* che le acque ingombrassero la sua cava o di *liberarla* dal detto ingombro. (*Omissis*).

Attesochè la sentenza appellata 18 gennaio 1890 del Tribunale di Chiavari, adottando il sistema di difesa dei convenuti, ha detto che essendo l'attore un semplice coltivatore della cava ardesiana per consenso del proprietario del fondo, non è che proprietario delle ardesie che da esso si estraggono, e così di cosa mobile; per cui non può competergli il diritto dell'imposizione della detta servitù, diritto il quale pel disposto dell'art. 531 del cod. civ. compete al solo proprietario del fondo.

Attesochè ciò porta ad esaminare quale sia la natura ed il carattere della cessione del diritto di coltivare una miniera od una cava, fatta dal concessionario o dal proprietario ad un terzo, e se e quali diritti acquisti il medesimo sul fondo.

Attesochè è nota la disputa che si è fatta e si fa tuttora, se la detta cessione sia piuttosto una locazione che una vendita. Però l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, e che a giudizio della Corte merita la preferenza, è quella che ritiene avere dessa i caratteri della vendita del materiale contenuto nella cava o nella miniera. Senonchè questa vendita sarà piuttosto una vendita di cosa mobile, oppure l'alienazione della proprietà del fondo per quella parte di minerale o di pietra che verrà estratta durante il contratto, specialmente quando la cessione sia stipulata senza circoscrizione di termine e fino al totale esaurimento del detto materiale?

Attesochè la legge 20 novembre 1859, dopo di aver dichiarato che le miniere sono beni immobili per natura, venendo a parlare nell'art. 18 delle materie estratte dalle medesime, le classifica fra le cose mobili, perchè, a somiglianza dei frutti della terra e degli alberi, non appena che sono estratte e separate dal suolo possono essere trasportate da luogo a luogo. Ma potrà dirsi per ciò che la vendita del materiale dopo la sua separazione è la stessa cosa della cessione del diritto di coltivare la miniera e di estrarre i prodotti? Potrà dirsi che questa cessione ha per oggetto una cosa mobile e che per essa nes-

sun diritto reale sul fondo si trasferisce nel cessionario? La Corte si permette di dubitarne. A buon conto, la cessione del diritto di estrarre i materiali dalle miniere implica il diritto di appropriarsi una parte della sostanza del fondo, cioè tutta quella parte che è rappresentata dal minerale; anzi, quando la cessione è fatta fino all'esaurimento del materiale, implica, almeno per le miniere di prima classe, una vera e propria alienazione dell'immobile, mentre non può equipararsi alla cessione del diritto di cogliere i frutti pendenti degli alberi, nè alla vendita dei tagli periodici delle piante, per le quali la sostanza del fondo non soffre diminuzione, atteso la naturale attitudine che gli resta alla produzione; la qual cosa non avviene nell'estrazione del materiale minerario, in cui il fondo stesso è espropriato di mano in mano che l'estrazione si compie, sapendosi che la scienza geologica ha sfatato l'antico pregiudizio dei giureconsulti romani i quali credevano alla riproduzione di certi minerali. In secondo luogo il cedente, trasferendo in altri il diritto di coltivare la miniera, gli trasferisce anche diritti ed obblighi maggiori e diversi da quelli che trasmette al semplice acquirente del materiale scavato. Il coltivatore, ossia il cessionario, ha il diritto d'internarsi nei più profondi meati del fondo ed anche al di là dei naturali confini della superficie in cui la miniera fu scoperta, ed assume inoltre tutte le responsabilità che sono addossate ai coltivatori per viste d'interesse generale, della salute pubblica e della ricchezza economica. Ora non avrà egli nessun diritto reale sul fondo, specialmente per ottenere, in confronto dei terzi, quei rimedii che nelle contingenze dei casi si rendono necessari al fine di continuare la coltivazione e di fargli ottenere lo scopo del contratto? Dovrà egli dipendere sempre dalla volontà del cedente ed aver bisogno del suo intervento per far valere questi rimedii? E se chi gli ha venduto il minerale non si presta a soccorrerlo, dovrà esser messo nell'insoffribile condizione di vedere inondata senza rimedio la miniera, e sentirsi dire dal cedente che ai casi di forza maggiore egli non è obbligato di provvedere, e molto meno di rifare il danno? Ma vi è di più, e questa considerazione, a giudizio della Corte, toglie ogni dubbio al riguardo.

La legge sul registro del 13 settembre 1874 (art. 1 della tariffa) dice che le alienazioni, vendite, cessioni e qualunque atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, nonchè il *diritto di escavare e di prendere materie da terreni e da miniere*, sono soggetti alla tassa proporzionale di lire 4 senza distinzione e con perfetta eguaglianza di trattamento. La legge dunque ha pensato essa stessa di definire e di assegnare la vera caratteristica di quest'atto, ponendolo al pari dell'alienazione della proprietà immobiliare in una sola categoria. Ciò ammesso, come si potrà affermare che la cessione del diritto di scavare una miniera è vendita di cosa mobile? La scienza (si dice) indagandone colla scorta dei principii la vera natura, non vi trova che questo carattere, ed in ciò è anche seguita dalla giurisprudenza. Ma se il magistrato è libero di adottare quella opinione che gli sembra più conforme ai postulati della scienza, quando il legislatore non si è dato cura di definire la cosa, non lo è più quando questi ha parlato e gli ha fornito esso stesso la regola per farlo, essendo aforisma di legale ermeneutica che *nemo sapientior legis*, ed essendo anche noto che il primo dovere del giudice è quello di attenersi, nell'applicazione della legge, al comando positivo di colui che l'ha ordinata. Nè si obietti che trattandosi di una legge d'imposta, il legislatore può avere avuto di mira altri motivi speciali per equiparare quest'atto ad un vero

trasferimento di proprietà immobiliare, perchè non bisogna fare il torto al legislatore di crederlo capace d'invertire l'intrinseca natura di un atto pel solo fine poco decoroso ed anche ingiusto di lucrare una tassa maggiore, portando così la confusione nel campo della applicazione della legge.

Attesochè, se per poco si potesse dubitare del valore di queste considerazioni, soccorrerebbe nella specie un altro riflesso non privo certamente d'importanza. Si ammette dagli appellati che la cessione fatta al Giovanni Arata consista nel diritto di escavare dal fondo dei fratelli e sorelle Arate le ardesie fino all'esaurimento dello scoglio. Quest'atto implica per sè stesso il conferimento di un tacito mandato dai cedenti al cessionario di valersi dei diritti che ad essi spettano nei rapporti dei fondi dei vicini, dovendo ritenersi, almeno nella specie, che colla concessione della cava siansi intesi i contraenti di mutarsi a vicenda le facoltà che sono necessarie pel conseguimento del fine. Ora, se così è, non potrebbe dirsi in concreto che l'appellante agisce anche *procuratorio nomine* dei proprietari del fondo? Nè si obietti che questo presupposto non è ammissibile in quantochè fra gli opposenti allo stabilimento dell'acquedotto vi sono gli stessi proprietari del fondo dove esiste la cava. Imperocchè basta che l'appellante possa invocare questo tacito mandato nei rapporti degli altri vicini, giacchè l'opposizione fattagli dai suoi cedenti è in aperto contrasto col contratto di cessione ed il diritto che costoro potrebbero invocare contro la dimanda del cessionario resta paralizzato, anzi vinto, dall'obbligo da essi assunto nella concessione.

E probabilmente fu per questo motivo che la Corte suprema di Palermo stabilì colla sua decisione 15 giugno 1869, in causa Paternò c. Fiorentino (*Annali*, 1869, I, 211), che il diritto dell'acquedotto coattivo compete ai termini degli articoli 598 e 606 del Codice civile, anche all'affittuario di miniera (zolfara).

Senzachè si possa osservare in contrario che qui si tratta di cava, giacchè vige in Sicilia il sovrano decreto del 1826, il quale nessuna differenza fa tra le miniere di 1^a e di 2^a classe.

Nè è fuor di proposito l'osservare quale sia lo spirito che anima gli appellati nello opporsi all'anzidetta domanda. Tutti costoro sono proprietari e coltivatori di cave ardesiache nello stesso ambito di terreno. Negando all'appellante la servitù dell'acquedotto coattivo (la quale in ogni modo importerebbe a loro beneficio quel giusto compenso che è stabilito dalla legge), è chiaro che cospirano a togliere di mezzo un concorrente ed a procurarsi un maggior guadagno nella loro industria; cosicchè può ben dirsi che agiscono più per impulso di malevola ed interessata emulazione, anzichè per difesa legittima di un diritto, onde può tornare in acconcio l'applicazione del ditlerio *malitiis non est indulgendum*.

Per questi motivi, ecc.

198. La concessione di estrarre pietra calcare da un fondo costituisce una compra-vendita di cose mobili.

Non può quindi il concessionario far valere il suo contratto contro un terzo avente diritti reali sullo stesso fondo allo scopo di continuare l'estrazione della calce.

In ispecie, chi acquistò la concessione di estrarre calce da una cava non ha diritto d'intervenire nel giudizio di subasta promosso contro il fondo contenente la calce da un creditore ipotecario per chiedere la separazione in suo favore dei diritti a lui conceduti dall'acquistata concessione.

Allorchè la concessione di estrarre calce venne accordata posteriormente alla iscrizione della ipoteca, origine della subasta, al cessionario non potrebbe spettare diritto veruno a qualsiasi separazione in suo favore, neppure considerando quale compra-ven-dita di cose immobili la concessione di estrarre calce da una cava.

In entrambi i casi il concessionario ha solo diritto di asportare dal fondo la calce estratta prima della trascrizione del pre-cetto.

La concessione di passaggio su di un fondo per trasportare i prodotti delle cave esistenti nei fondi limitrofi, non ha nè il carattere nè gli estremi di una servitù reale; essa si risolve in una servitù personale (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 25 giugno 1881; Società anonima Calce e Cementi di Casale c. Massa e Barbano; *Giur. Casale*, 1881, 356).

199. Il comproprietario di una zolfara, che a proprie spese, estragga le acque di essa e prosciughi, necessariamente e di conseguenza, anche le zolfare circostanti, o superiori, ha azione tanto contro i suoi comproprietarii, quanto contro i terzi proprietarii delle miniere limitrofe, per far concorrere gli uni e gli altri alle spese di tale estrazione e prosciugamento, in proporzione del van-taggio che essi rispettivamente ne ricavano (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 26 novembre 1880; Scarlotta Catalano e Fiorentino c. Catalano, Federici e La Vecchia; *Foro*, 1881, I, 667).